Penale Sent. Sez. 5 Num. 38376 Anno 2026
Presidente: PISTORELLI LUCA
Relatore: BRUNETTI PIERRI MARIA
Data Udienza: 24/09/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Apicella Alfonso nato a Nocera Inferiore il 26/01/1952

avverso la sentenza del 08/01/2026 della Corte di appello di Salerno

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Brunetti Pierri;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata deliberata l'8 gennaio 2026 dalla Corte di appello di Salerno che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, con la quale Alfonso Apicella veniva condannato per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e per quello di bancarotta fraudolenta documentale, quale rappresentante legale della Apicella s.r.l., società dichiarata fallita dal Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza del 5 ottobre 20217, alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusone e alle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio

di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni cinque.

In particolare, secondo le conformi sentenze di primo e di secondo grado, risultavano provate la distrazione di beni aziendali della Apicella s.r.l.., amministrata di diritto da Alfonso Apicella, attraverso la cessione di fatto delle attività di quest'ultima alla Ma.pi. s.r.l., amministrata di fatto da Massimiliano Apicella e di diritto da Nidia Gargiulo, rispettivamente figlio e nuora di Alfonso Apicella, allo scopo di danneggiare i creditori, e la totale omissione delle scritture contabili.

2. Avverso la sentenza impugnata ha presentato ricorso, Alfonso Apicella, a mezzo del proprio difensore di fiducia, strutturato su tre motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione di legge *ex* art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 216 r.d. n. 267 del 1942, nonché contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.

In particolare, il ricorrente deduce che la società era priva di scritture contabili, ad eccezione del bilancio del 2015, e che era impossibile verificare la sussistenza dei cespiti attivi, ma nonostante ciò il Tribunale e la Corte di appello hanno ritenuto dimostrata la distrazione di rimanenze di magazzino e di altri beni. Secondo la difesa, prima di ritenere provata la condotta distrattiva, sarebbe stato necessario dimostrare l'effettiva esistenza e la concreta consistenza dei beni ritenuti oggetto della distrazione, senza fare ricorso a presunzioni o ad automatismi ricostruttivi fondati sulle scritture contabili.

Il ricorrente aggiunge che la sentenza impugnata è contraddittoria e manifestamente illogica, perché, da un lato, afferma l'impossibilità di ricostruire il patrimonio sociale e, dall'altro, ne ricostruisce il contenuto individuando rimanenze di merci, crediti e disponibilità liquide e, in più, il giudizio di attendibilità attribuito all'unico bilancio depositato è ancorato a circostanze di fatto maturate nell'esercizio successivo al 31 dicembre 2015, le quali, per la loro collocazione temporale, non potrebbero confermare l'esistenza delle attività patrimoniali risultanti dal bilancio riferito a tale data.

2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge *ex* art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, anche in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.

In particolare, il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe fornito una motivazione contraddittoria e, per alcuni aspetti, apparente nella valutazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

degli elementi sintomatici della fraudolenza, respingendo erroneamente la lettura alternativa degli elementi indiziari offerta dalla difesa come frutto di una valutazione parcellizzata del materiale probatorio e valutando, di contro, in maniera atomistica, gli elementi favorevoli all'imputato, senza procedere a una considerazione, complessiva e comparativa, degli elementi di accusa e di quelli di difesa. La difesa lamenta, altresì, la violazione dei criteri di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 192 cod. proc. pen. nella valutazione degli indici sintomatici della fraudolenza.

Il ricorrente censura, inoltre, la risposta fornita al rilievo difensivo concernente il rigetto, da parte del Tribunale fallimentare e della Corte di appello civile, della domanda di estensione del fallimento a Massimiliano Apicella e a Nidia Gargiulo, nonostante l'impostazione accusatoria valorizzasse il ruolo dei medesimi quali amministratori di fatto o soci occulti.

Nell'ambito dello stesso motivo viene, altresì, dedotta violazione dell'art. 216 legge fall., con riferimento al capo concernente la bancarotta documentale. Secondo il ricorrente, i fatti avrebbero dovuto essere qualificati come manifestazione di negligenza ai sensi dell'art. 217 legge fall. e non come espressione di dolo. A sostegno di tale assunto, si richiamano l'assenza di scritture contabili, la mancata assistenza di professionisti incaricati della loro tenuta e la circostanza che nessuna scrittura fosse stata istituita, fatta eccezione per il bilancio al 31 dicembre 2015.

2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge *ex* art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche.

In particolare, il ricorrente assume che, con specifico motivo di appello, era stata richiesta la concessione delle circostanze attenuanti generiche e la conseguente riduzione della pena, ma la Corte territoriale si è pronunciata esclusivamente sulla richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219 legge fall., omettendo qualsiasi valutazione in ordine alla domanda subordinata di concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-*bis* e ss., cod. proc. pen.

4. Il difensore dell'imputato, avv. Annalisa Califano, ha trasmesso, in data 18 settembre 2026, una dichiarazione di adesione all'astensione collettiva dalle

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

udienze proclamata dall'ordine professionale di appartenenza per i giorni dal 23 al 29 settembre 2026.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Va, preliminarmente, osservato che non può essere accolta l'istanza di rinvio per adesione del difensore dell'imputato all'astensione collettiva dalle udienze deliberata dall'unione camere penali per i giorni dal 23 al 29 settembre 2026.

Nel caso in esame, non è stata presentata richiesta di trattazione in presenza; la dichiarazione di astensione trasmessa dal difensore dell'imputato va, dunque, reputata priva di effetto, dato che non era prevista la trattazione del processo in un'udienza alla quale il difensore aveva diritto di partecipare; e, quindi, la Corte ha proceduto in camera di consiglio senza l'intervento delle parti.

Deve, infatti, farsi ricorso all'insegnamento giurisprudenziale, in forza del quale «allorquando, in cassazione, il procedimento si svolge in camera di consiglio senza l'intervento del difensore, nessuna rilevanza, ai fini del richiesto rinvio, assume la partecipazione del difensore stesso all'astensione dalle udienze proclamate da organismi di categoria» (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, Rv. 284786 – 01; Sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, dep. 2013, Rv. 255353 - 01; Sez. 5, n. 1596 del 06/06/1995, Rv. 202633 - 01). Anche la giurisprudenza civile ha avuto modo di chiarire che «l'astensione collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria dà facoltà ai professionisti di astenersi dalla partecipazione alle attività di udienza, ma non legittima l'astensione dall'attività di deposito degli atti processuali (Sez. 6- 3 civ., ordinanza n. 21689 del 19/09/2017, Rv. 645714 - 01). Lo scambio di conclusioni – anche se strutturato con modalità tali da ricreare il contraddittorio – non può certo qualificarsi come attività compiuta in udienza (Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, Rv. 283901 - 01).

3. Il primo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge nonché illogicità o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, per quanto concerne la sussistenza delle condotte distrattive – è infondato.

3.1. Va, al riguardo, ricordato che la responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione, ascrivibile all'imprenditore fallito, richiede l'accertamento della previa disponibilità, da parte di quest'ultimo, dei beni dell'impresa, accertamento che non è condizionato da alcun onere di dimostrazione in capo al fallito né da alcuna presunzione, con la conseguenza che

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

il giudice – ancorché le scritture di impresa costituiscano prova, *ex* art. 2710 cod. civ., nei riguardi dell'imprenditore – deve valutare, anche nel silenzio del fallito, l'attendibilità dell'annotazione contabile e dare congrua motivazione, ove questa non sia apprezzabile per l'intrinseco dato oggettivo e ancora che l'accertamento della previa disponibilità da parte dell'imputato dei beni non rinvenuti in seno all'impresa non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili dell'impresa prevista dall'art. 2710 cod. civ., dovendo invece le risultanze desumibili da questi atti essere valutate – soprattutto quando la loro corrispondenza al vero sia negata dall'imprenditore – nella loro intrinseca attendibilità, anche alla luce della documentazione reperita e delle prove concretamente esperibili, al fine di accertare la loro corrispondenza al reale andamento degli affari e delle dinamiche aziendali (Sez. 5, n. 55805 del 03/10/2018, Rv. 274621 – 01).

Nello stesso solco, è stato affermato che la responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l'accertamento della previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa; accertamento non condizionato dalla presunzione di attendibilità del corredo documentale dell'impresa, che non obbedisce – per quel che concerne il delitto in questione – alla qualificazione in termini di prova, *ex* art. 2710 cod. civ.; infatti, ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen., la risultanza deve essere valutata (anche nel silenzio del fallito) con ricerca della relativa intrinseca attendibilità, secondo i consueti parametri di scrutinio, di cui deve essere fornita motivazione. Ciò significa che le scritture contabili del fallito, per costituire prova della presenza – in una determinata epoca – di beni all'interno dell'impresa, devono essere valutate nella loro intrinseca attendibilità, anche alla luce della documentazione contabile reperita (fatture, ricevute, lettere, messaggi postali, contratti, ecc.) e delle prove concretamente esperibili, al fine di accertare la loro corrispondenza al reale andamento degli affari e delle dinamiche aziendali. Tale accertamento si impone, a maggior ragione, allorché la corrispondenza al vero delle scritture sia negata dall'imprenditore interessato – il quale fornisca spiegazioni della affermata discordanza – o sia messa in dubbio dal curatore, che abbia fatto rilevare incongruenze riferibili ai dati contabili (Sez. 5, n. 52219 del 30/10/2014, Rv. 262197 – 01).

E va, altresì, ricordato che solo dopo l'accertamento della previa esistenza e disponibilità dei beni in seno all'impresa, può invocarsi il principio secondo cui grava sull'amministratore l'onere di indicare la sorte dei beni non rinvenuti, nel senso che la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2016, Rv. 267710, che ha osservato che la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante *ex* art. 87 legge fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, non essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati né precisati nel loro dettagliato ammontare).

Il medesimo indirizzo, fondato anche sulla regola della vicinanza della prova, impone all'imprenditore di allegare elementi concreti e oggettivi a sostegno della tesi difensiva; ma tale onere non può surrogare la prova dell'esistenza del bene quando questa sia seriamente controversa.

3.2. Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha indicato plurimi elementi di prova, significativi e concludenti, valutati, per quanto qui rileva, in maniera immune da censure di illogicità, circa l'effettiva disponibilità da parte della Apicella s.r.l. dei beni al momento della dichiarazione di fallimento, oggetto di distrazione patrimoniale da parte dell'imputato e precisamente:

- il dato contabile relativo all'anno 2015, che riportava un risultato positivo di euro 18.000,00, su un fatturato di euro 748.000,00, e un saldo negativo di euro 390.000,00, oltre a rimanenze di merce per euro 605.000,00, crediti per euro 157.000,00 e disponibilità liquide per euro 33.000,00, il quale era redatto secondo canoni di attendibilità;

- l'imputato non aveva denunciato anomalie specifiche in ordine allo stesso;

- l'attività di impresa era attiva e operativa nell'acquisto di merci da fornitori, con ordini recanti data successiva alla chiusura della sede operativa risalente al gennaio 2016 da parte della società fallita;

- veniva sfruttato tutto l'affidamento bancario per l'importo di euro 68.000,00, accordato ad aprile 2015 e passato a sofferenza a febbraio 2016, dopo la chiusura dell'esercizio;

- la società fallita emetteva assegni, poi risultati privi di provvista, successivi alla cessazione dell'unità locale in via Roma, per circa euro 100.000,00;

- molti crediti oggetto di insinuazione, per un importo di euro 122.000,00, erano relativi a ordini aventi data successiva alla suddetta chiusura.

Tali elementi vanno, poi, letti unitamente alla condotta sottrattiva di tutti i libri e le scritture contabili, che rafforza ulteriormente la prova nei termini sinora esposti della condotta distrattiva, in quanto chiaramente finalizzata ad impedire la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ricostruzione della situazione patrimoniale della società fallita in pregiudizio del ceto creditorio.

La sentenza impugnata, quindi, appare del tutto immune da censure, avendo esaurientemente motivato, senza illogicità (tanto meno manifeste), in ordine agli indici fattuali sintomatici della previa esistenza dei beni e della loro distrazione da parte dell'imputato.

In tale contesto, e alla luce di tutto quanto sopra argomentato anche in diritto, s'appalesano inconferenti i rilievi difensivi volti a contestare che l'esistenza dei beni oggetto di distrazione potesse essere provata unicamente sulla base del dato contabile, dal momento che trattasi di uno solo degli elementi presi in considerazione al fine di provare la condotta distrattiva, il quale, letto e valutato unitamente alle altre risultanze istruttorie, va correttamente a comporre il complessivo quadro degli elementi indiziari valorizzato dai giudici di merito. Parimenti, s'appalesano inconferenti i rilievi difensivi volti a screditare le ulteriori circostanze di fatto indicate in quanto maturate successivamente al 31 dicembre 2015, atteso che tali circostanze confermano pienamente che la società, pur dopo il 2015 e fino alla dichiarazione di fallimento risalente al 2017, ha continuato ad operare, acquistando merci, emettendo assegni e sfruttando l'affidamento bancario concessogli e, quindi, disponeva di beni e di liquidità, non rinvenute al momento della dichiarazione di fallimento. Ciò al di là del fatto che le censure difensive finiscono, per altro verso, con il richiedere una complessiva rivalutazione dei fatti e delle prove, preclusa nella presente sede di legittimità.

4. Il secondo motivo di ricorso – che deduce violazione di legge e illogicità della motivazione della sentenza impugnata, relativamente alla valutazione degli indici di fraudolenza – è, in parte, erroneamente strutturato e, in altra parte, generico, per mancanza di confronto argomentativo con la sentenza impugnata, nonché versato in fatto.

4.1. Va, al riguardo, ricordato che l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. non è deducibile in termini di violazione di legge: si tratta, infatti, di una disposizione non assimilabile ad una norma di diritto penale o ad altra norma giuridica di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, come indicato nell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e nemmeno ad una norma processuale stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), giacché l'inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. non è in tal modo sanzionata (Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Rv. 229159; Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Rv. 212248). La dedotta violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. rileva solo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

come vizio di motivazione nei limiti indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame. In particolare, poiché la mancata osservanza di una norma processuale intanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, Rv. 274191; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, Rv. 253567).

4.2. Nel caso di specie, sono stati dedotti, nella sostanza, sia la violazione di legge sia il vizio di motivazione, e, quindi, solo sotto tale ultimo profilo, il motivo di ricorso merita di essere preso in considerazione.

Si tratta, però, di un motivo che ripropone pedissequamente una censura già dedotta come motivo di appello, senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali tale motivo di appello non sia stato accolto e caratterizzato dalla evidente volontà di proporre una lettura alternativa del merito (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), non consentita in questa sede.

La sentenza della Corte di appello, unitamente a quella di primo grado, hanno, infatti, evidenziato uno per uno gli indici di fraudolenza, li hanno valutati singolarmente e unitariamente, e sono giunti alla conclusione, immune da vizi di ordine logico e giuridico, nonché pienamente rispondente alle risultanze processuali, che gli stessi sono sintomatici di una sostanziale cessione dell'azienda dalla Apicella s.r.l. alla Ma.pi. s.r.l., a titolo gratuito e con pieno vantaggio solo per la Ma.pi s.r.l., senza formalizzazione della stessa, senza pagamento di corrispettivo e senza responsabilità dei debiti.

Hanno, altresì, esaminato, singolarmente e unitariamente, gli elementi evidenziati dalla difesa, e in particolare il rigetto, da parte del Tribunale fallimentare e della Corte di appello civile, della domanda di estensione del fallimento a Massimiliano Apicella e a Nidia Gargiulo, nonostante l'impostazione accusatoria valorizzasse il ruolo dei medesimi quali amministratori di fatto o soci occulti, osservando, correttamente, come tale valutazione negativa non incida, smontandola, sulla ricostruzione della vicenda in esame, ma, anzi, la confermi appieno, atteso che la mancata estensione della dichiarazione di fallimento alla Ma.pi s.r.l. e ai suoi soci illimitatamente responsabili attesta il raggiungimento dell'obiettivo fraudolento, essendo l'imputato e i suoi familiari riusciti nell'intento di continuare nell'esercizio della medesima attività commerciale con due società

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

formalmente distinte, affinché la decozione della prima non si riverberasse sulla seconda o sui loro patrimoni personali.

E hanno spiegato le ragioni per le quali, con specifico riferimento alla bancarotta documentale, non vi sia stata una negligente gestione, ma una condotta dolosa, mettendo in evidenza, correttamente, plurimi elementi, tra cui la totalità della condotta sottrattiva, la concentrazione della responsabilità per la tenuta nella persona dell'amministratore di una società di capitali, in assenza di incarichi a professionisti esterni, la parallela evasione di imposta e la evidente finalità di non fare emergere dalle scritture contabili le accertate anomalie gestionali.

In sostanza, si tratta di argomenti, tutti, che offrono ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo contenuto nella sentenza impugnata, sia in punto di sussistenza dell'elemento oggettivo che in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati in esame. Ne discende l'inconferenza delle deduzioni difensive e la loro inidoneità a disarticolare tale ragionamento e, in più, l'insussistenza, nel caso in esame, del denunciato vizio motivazione, posto che dà luogo a vizio della motivazione non qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma solo quella che si idonea a disarticolare uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione, quale risultante dall'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Rv. 254988).

5. Il terzo motivo di ricorso – che denuncia mancanza di motivazione della sentenza impugnata, per quanto concerne la concessione delle circostanze attenuanti generiche – è manifestamente infondato.

5.1. A quest'ultimo proposito va, in primo luogo, ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, Rv. 269900, non massimata sul punto; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Rv. 254107).

E va, altresì, ricordato che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato, in tema di circostanze attenuanti generiche, che solo la loro concessione necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio, laddove il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o di circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-*bis* cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche dalla l. 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986), motivazione la quale è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319; Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, Rv. 270694; Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Rv. 271315).

5.2. Ebbene, nel caso in esame, la Corte di appello non si è pronunciata, in maniera esplicita e specifica, sulla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, ma, dalla motivazione della sentenza impugnata, nel suo complesso, e soprattutto da quella parte in cui viene negata la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, è possibile evincere che non ha ravvisato elementi positivi per concederle e anzi ha ritenuto sussistenti elementi ostativi al riguardo, dal momento che la società fallita, pur dopo la chiusura del punto vendita, ha continuato ad effettuare ordini ai fornitori per euro 122.000,00 e ha sfruttato l'affidamento di euro 68.000,00 concessogli da banca Unicredit, oltre ad emettere assegni protestati e, quindi, ha continuato, imperterrita, a incidere, in maniera decisamente consistente, sulla massa attiva e sulle ragioni creditorie.

Tale motivazione è immune da vizi, ed è come tale, in applicazione dei principi sopra esposti, insindacabile in cassazione.

6. Alla luce di tutte le considerazioni svolte, si impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 24/09/2026

Il Consigliere estensore	Il Presidente
Maria Brunetti Pierri	Luca Pistorelli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale